



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto decreto che prevede che il comitato, distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo di garanzia, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia" che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia;

Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che prevede che la garanzia del



Fondo di garanzia può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto il predetto articolo 39, comma 4, che prevede inoltre che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, registrato alla Corte di Conti il 18 giugno 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, concernente "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese";

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 2135 del 22 gennaio 2014, con la quale Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia su portafogli di finanziamenti, adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo nella seduta del 15 gennaio 2014;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,



convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono approvate le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella seduta del 15 gennaio 2014;

2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
3. Per quanto non disposto dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, si applica quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, concernente *"Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese"*.

Art. 2.
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, **24 APR. 2014**


IL MINISTRO



ALLEGATO

GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI

MODALITÀ OPERATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a): *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 15: *“Interventi urgenti per l'economia”*;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123: *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 31 maggio 1999, n. 248: *“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001: *“Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20 giugno 2005: *“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005: *“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia”* e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: *“Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)”*;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C155/10 del 20 giugno 2008;
- Regolamento CE n. 800/2008 (Capo II, Sezione 2) del 6 agosto 2008: *“Regolamento generale di esenzione per categoria – Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMF”*;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 11), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2: *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009: *“Criteri, condizioni*



e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2009: *“Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*
- Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009: *“Garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009: trattamento prudenziale”;*
- Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009: *“Istituzione riserve PON e POIn”;*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 ottobre 2010: *“Metodologia di calcolo per il Fondo di garanzia per le PMF”;*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010: *“Decreto istitutivo di un regime d'aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito”;*
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 69 del 23 Marzo 2011: *“Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 Maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;*
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8, comma 5, lettera b), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106: *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”;*
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 39), convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214: *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;*
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: *“Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.*
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 giugno 2012: *“Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;*
- Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012: *“Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per*



la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012: *"Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013: *"Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese"*.

DEFINIZIONI

- a) *"Fondo"*: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) *"Ministero"*: il Ministero dello sviluppo economico;
- c) *"Comitato di gestione"*: il Comitato di gestione del *Fondo* di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) *"Decreto"*: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: *"Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese"* e successive modificazioni e integrazioni;
- e) *"Disposizioni operative del Fondo"*: le *"condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo"*, adottate dal Comitato di gestione del *Fondo* di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
- f) *"Soggetti beneficiari finali"*: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*;
- g) *"Soggetti finanziatori"*: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti;
- h) *"Soggetti richiedenti"*: i soggetti abilitati a richiedere l'intervento del Fondo. Per l'intervento di garanzia diretta del Fondo, i soggetti abilitati sono i *soggetti finanziatori*. Possono invece richiedere la controgaranzia del *Fondo* ai sensi del *Decreto* di controgaranzia i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- i) *"Portafoglio di finanziamenti"*: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni, quali, a titolo esemplificativo, la forma tecnica



utilizzata, la durata minima e massima del finanziamento, le garanzie accessorie richieste, ecc.;

- j) “*Tranched cover*”: l’operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del *portafoglio di finanziamenti* é isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso *cash collateral*;
- k) “*Tranche junior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- l) “*Tranche mezzanine*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l’esaurimento della *tranche junior*;
- m) “*Tranche senior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla *tranche junior* e alla *tranche mezzanine*, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante;
- n) “*Cash collateral*”: il Fondo monetario costituito in pegno in favore del *soggetto finanziatore* a copertura di una quota della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*;
- o) “*Punto di stacco e spessore*”: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e le tranches a questa sovraordinate (*tranche senior* e *tranche mezzanine*) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del *portafoglio di finanziamenti*;
- p) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”, la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia) approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- q) “*Commissione di messa a disposizione fondi*”: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all’art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) “*Regioni del Mezzogiorno*”: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2013 e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.



MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di garanzia del *Fondo* su *portafogli di finanziamenti* disciplinata dal *Decreto*.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

A) RISORSE FINANZIARIE

1. Il *Fondo* può concedere le garanzie di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell'ammontare stabilito dal *Decreto*.

B) SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammessi alla garanzia del *Fondo* i finanziamenti inclusi nel portafoglio a favore dei *soggetti beneficiari finali* ammissibili ai sensi del paragrafo B, Parte II e Parte III delle *Disposizioni Operative del Fondo*.

C) SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la garanzia del *Fondo*, previo accreditamento:
 - a) i *soggetti finanziatori*;
 - b) i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
2. L'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia del *Fondo* è disciplinato ai sensi delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
3. I *soggetti richiedenti* la garanzia del *Fondo* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della trasparenza (Parte X delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*).

D) CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DEI FINANZIAMENTI

1. L'ammontare dei *portafogli di finanziamenti*, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal *Decreto*.
2. I finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* disciplinata dal *Decreto*, devono:
 - avere le caratteristiche previste dal *Decreto*;



- essere di importo non superiore ai limiti previsti, in funzione della finalità del finanziamento stesso, dal *Decreto*;
 - essere direttamente finalizzati all'attività d'impresa;
 - rientrare in una delle tipologie di operazioni ammissibili al *Fondo* previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*, con esclusione delle *Operazioni sul capitale di rischio* e delle *Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - essere concessi ed erogati entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo L.1, fatta salva la eventuale proroga ottenuta.
3. I finanziamenti da includere nel portafoglio devono inoltre rispettare le altre condizioni previste al paragrafo C della Parte II e della Parte III delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare la concessione e l'erogazione dei finanziamenti entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre entro il termine previsto per la comunicazione della chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo L.2.

E) MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO

1. Il *Fondo* può intervenire con le seguenti modalità:
- a) “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo F in favore del *soggetto finanziatore*, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai *soggetti beneficiari finali* e della strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*;
 - b) “controgaranzia”, ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo G in favore del *soggetto richiedente*, garante di primo livello del *soggetto finanziatore* con il quale collabora per la strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*.
2. L'intervento del *Fondo* è attuato con le modalità ed entro le misure massime previste dal *Decreto*.

F) GARANZIA DIRETTA

1. La garanzia diretta è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Non sono ammesse alla garanzia diretta i finanziamenti contenuti nel portafoglio concessi a *soggetti beneficiari finali* la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dal finanziamento sia ubicata nelle Regioni che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1), lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112, abbiano limitato, sul proprio territorio, gli interventi del *Fondo* alla sola controgaranzia di fondi regionali e di consorzi di garanzia fidi.
3. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *Fondo* copre, nella misura massima dell'80%, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*, la perdita registrata sul finanziamento stesso.



4. La perdita liquidabile di cui al paragrafo 3 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero.

G) CONTROGARANZIA

1. La controgaranzia è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Ai fini dell'accesso alla controgaranzia, la garanzia concessa dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore* deve essere rilasciata con le modalità ed entro le misure di copertura previste dall'articolo 9, comma 1, del *Decreto*.
3. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *soggetto richiedente* copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*.
4. La perdita liquidabile di cui al paragrafo 3 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero.
5. La perdita di cui al paragrafo 3 è liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore* utilizzando:
 - a) il *cash collateral* versato al *soggetto finanziatore* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dallo stesso *cash collateral* versato e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto richiedente*;
 - b) la garanzia di tipo personale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dalla stessa garanzia di tipo personale e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto richiedente*.
6. Relativamente al singolo finanziamento compreso nel portafoglio, il *Fondo* liquida al *soggetto richiedente*, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto*, l'importo di cui al precedente paragrafo 5, lettera b).
7. Entro 30 giorni dalla data della delibera del *Comitato di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo H.6 all'intervento del *Fondo*, il *soggetto richiedente* versa presso il *soggetto finanziatore* il *cash collateral*. È fatta salva la possibilità per il *Comitato di gestione* di concedere una proroga, non superiore a 30 giorni, per il predetto versamento del *cash collateral*, in caso di motivata richiesta del *soggetto richiedente* la controgaranzia. Nel caso di mancato versamento del *cash collateral* entro il termine previsto, come eventualmente prorogato, la garanzia del *Fondo* decade a tutti gli effetti.

H) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La richiesta di garanzia sul *portafoglio di finanziamenti* deve essere inoltrata al Gestore del *Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo*,



mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata. In sede di domanda, i *soggetti richiedenti* devono indicare la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* e fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura del *Fondo* ai sensi dell'art. 7, comma 4, del *Decreto*, indicate nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo*.

2. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di garanzia presentate:
 - su moduli difforni da quello comunicato dal Gestore del *Fondo* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente*;
 - da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo C.1.
3. Il Gestore del *Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
4. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. La documentazione ricevuta dal Gestore del *Fondo* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Il Gestore del *Fondo* procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del *Fondo* stabiliti dalle presenti Modalità Operative.
6. Le proposte di delibera relative alle richieste di garanzia del *Fondo* complete dei dati e delle informazioni previste nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo* sono presentate dal Gestore del *Fondo* al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal Comitato entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.
7. Qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del *Comitato di gestione* si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al Gestore i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
8. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati richiesti ai sensi del precedente punto 7 non pervengano al Gestore del *Fondo* entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso.
9. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il Gestore del *Fondo* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento



del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

11. La garanzia del *Fondo* è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A. Il Gestore del *Fondo* provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

I) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DEI FINANZIAMENTI NEL PORTAFOGLIO

1. I *soggetti richiedenti*, a partire dalla data di delibera del *Comitato di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo H.6 all'intervento del *Fondo* e fino alla data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo L.1, possono presentare richiesta di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio*.
2. Con frequenza settimanale a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo H.6 all'intervento del *Fondo*, le richieste di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio* devono essere inoltrate al Gestore del *Fondo* via posta elettronica certificata, mediante la trasmissione di un elenco dei finanziamenti stessi, redatto sulla base del modulo comunicato dal Gestore del *Fondo* ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare).
3. I *soggetti richiedenti* comunicano, in sede di richiesta di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio*, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dei finanziamenti stessi.
4. I *soggetti richiedenti* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio*, ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza.
5. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire per ogni finanziamento da includere nel *portafoglio*, prima della presentazione al Gestore del *Fondo* delle richieste di inclusione, e di conservare l'Allegato 4 alle *Disposizioni operative del Fondo*, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta. Il Gestore del *Fondo* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della garanzia.
6. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio* presentate:
 - attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 2;
 - senza indicazione del *portafoglio* nel quale i finanziamenti devono essere inclusi;
 - senza indicazione del codice fiscale dei *soggetti beneficiari finali*;
 - a favore di *soggetti beneficiari finali* non ammissibili ai sensi del paragrafo B.
7. I *soggetti richiedenti* effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del *soggetto beneficiario finale* e del finanziamento alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8. In particolare, i *soggetti richiedenti* attestano:



- a) il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:
- dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - dell'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il *soggetto beneficiario finale* all'intervento del *Fondo* ;
- b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche del finanziamento rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3;
- c) il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, assicurando che, sulla base dei modelli di scoring, e relativa metodologia di applicazione previsti dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*, il *soggetto beneficiario finale* non rientri nella Fascia 3 di valutazione.
8. Il Gestore, al ricevimento della richiesta di cui al punto 2, assegna ai finanziamenti un numero di posizione progressivo e svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* non riportate al punto 7, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui al paragrafo J, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. La documentazione ricevuta dal Gestore del *Fondo* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
10. Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio complete dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo* sono istruite dal Gestore del *Fondo* nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.
11. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del *Fondo* , le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso.
12. Qualora, nel corso dell'istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Svolte le attività di cui al paragrafo 8, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, il Gestore comunica al *soggetto richiedente*, in forma scritta (fax, posta – raccomandata A/R - o posta elettronica certificata) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata) il numero di posizione assegnato, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio, con le



motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto di cui al paragrafo J ed i riferimenti del responsabile dell'unità organizzativa competente.

14. Nella comunicazione ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli Investimenti di cui al paragrafo F.7 delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
15. L'elenco dei finanziamenti ammessi all'inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del Comitato con frequenza mensile a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo H.6 all'intervento del *Fondo*.
16. L'ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore del *Fondo*.

J) DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

1. L'intervento del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative è attuato nell'ambito del regime previsto dall'articolo 10, comma 1, del *Decreto*. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del *Fondo* è determinata applicando, per ciascun finanziamento incluso nel portafoglio, il metodo previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del *Decreto*.

K) CUMULO

1. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, sullo stesso finanziamento contenuto nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche concesse in favore del medesimo *soggetto beneficiario finale*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle percentuali massime di copertura previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2012.
2. La garanzia diretta è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

L) CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro i termini previsti dal *Decreto*.
2. Il *soggetto richiedente*, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del *Fondo* la chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, utilizzando l'apposito modulo comunicato dal Gestore del *Fondo*.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e/o i dati previsti dal modulo di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* comunicato dal Gestore del *Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso, la garanzia del *Fondo* decade a tutti gli effetti.



4. Qualora il *soggetto richiedente* non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del *Decreto*, l'ammontare complessivo minimo del *portafoglio di finanziamenti* dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi ed erogati alla predetta data.
5. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il *soggetto richiedente* è tenuto a corrispondere al *Fondo* l'importo previsto dall'art. 13, commi 4 e 5, del *Decreto*.
6. Il Gestore del *Fondo*, sulla base delle attività di verifica effettuate in sede di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio di cui* al paragrafo I.8, comunica al *Comitato di gestione* la regolare chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, propone al medesimo Comitato una variazione della delibera stessa e l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 5.
7. La garanzia del *Fondo* opera anche nel corso del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
8. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, la cessione dell'intero *portafoglio di finanziamenti* può essere effettuata esclusivamente ai soggetti previsti dal *Decreto*. Tale cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal *Fondo* ai sensi delle presenti Modalità Operative e il subentro di quest'ultimo in tutti gli adempimenti previsti ai sensi delle presenti Modalità Operative, delle *Disposizioni operative del Fondo* e del *Decreto* a carico del soggetto richiedente che ha ceduto il *portafoglio*.

M) COMMISSIONI DI GARANZIA

1. I *soggetti richiedenti*, entro 30 giorni dalla data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo L.1, versano al *Fondo*, a pena di decadenza della garanzia, una commissione "una tantum" in misura pari all'1% dell'importo garantito dal *Fondo* relativamente all'intero *portafoglio di finanziamenti* secondo quanto stabilito dal *Decreto*.

N) DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SUI SINGOLI FINANZIAMENTI INCLUSI NEL PORTAFOGLIO

1. La garanzia del *Fondo* ha effetto dalla data di comunicazione dell'ammissione all'inclusione del finanziamento nel *portafoglio di cui* al paragrafo I.13, ovvero dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se successiva alla data di ammissione all'inclusione del finanziamento nel *portafoglio*.
2. La garanzia del *Fondo* cessa i suoi effetti allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento, fatti salvi i limiti della copertura del *Fondo* previsti dal *Decreto*.



O) ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO E PROCEDURE DI RECUPERO

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia del *Fondo* sui singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle *Diposizioni operative del Fondo*, nelle presenti Modalità Operative e nel *Decreto*.
2. Il *Comitato di gestione* delibera la liquidazione ai *soggetti richiedenti* della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* all'intervento del *Fondo*, salvo quanto previsto nel paragrafo L.7.

P) MONITORAGGIO

1. Con frequenza semestrale a partire dalla data di delibera di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo H.6 all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* trasmettono al Gestore del *Fondo*, via posta elettronica certificata, i dati relativi all'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*, utilizzando l'apposito modulo comunicato dal Gestore del *Fondo*.
2. La mancata trasmissione al Gestore del *Fondo* dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del *portafoglio di finanziamenti* assistito dalla garanzia del *Fondo*, secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Modalità Operative, è sanzionata secondo le modalità previste dal *Decreto*.
3. Il Gestore del *Fondo* effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo* e, con cadenza semestrale, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al *Comitato di gestione*.
4. Il *Comitato di gestione* trasmette alla Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del *Ministero*, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*.

Q) NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 si intendono gli intermediari finanziari e i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico.
2. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dalle *Diposizioni operative del Fondo*.